

La presente per comunicare che il 22/09/2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 127/2021; il quale prevede  misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro (pubblico e privato) mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) e il rafforzamento del sistema di screening.

Pertanto, nel periodo dal 15/10/2021 al 31/12/2021, tutto il personale (dipendente e non) è tenuto a essere in possesso del Certificato Verde. Detto possesso (e l'esibizione, su richiesta) del Certificato Verde è necessario per accedere ai luoghi di lavoro.

L'obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa o di tirocinio.

Le citate disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale (sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute).

A dover verificare il rispetto delle prescrizioni introdotte dal Decreto, saranno i Datori di Lavoro, con modalità organizzative che si dovranno definire entro il 15 ottobre.

In particolare il Decreto prevede che il personale dipendente è tenuto ad avere il Green Pass e, se comunica di non averlo (o ne risulta privo) al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato (fino alla successiva presentazione del Certificato Verde); senza altre conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde; per cui, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni (rinnovabili per una sola volta) e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

Per i datori di lavoro che non adempiono alle dovute verifiche e/o permettono l'accesso nei luoghi di lavoro violando l'obbligo di Green Pass è prevista una sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro (comminata dal Prefetto).

La medesima sanzione è prevista per i lavoratori che omettono di comunicare al datore di lavoro di essere privi di Green Pass e sono colti al lavoro senza averlo (i quali, inoltre, sono passibili di ulteriori conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore).